

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Il presente Regolamento disciplina il condominio degli edifici che compongono il complesso "Viale degli Ulivi" composto di n. 5 fabbricati - rispettivamente indicati con le lettere A - B - C - D - E, costruiti dalla Coop. Viale degli Ulivi con sede in Arenzano e da essa ceduti ai Soci che saranno chiamati negli articoli che seguono Condomini in considerazione della proprietà acquisita.

I suddetti fabbricati sono designati dai numeri civici:

198 di via G. Marconi	edificio A,
2 di via C. Festa	edificio B,
16 di via C. Festa	edificio C,
3 di via Pecorara	edificio D,
7 di via Pecorara	edificio E.

La disposizione di detti fabbricati risulta dal tipo planimetrico allegato e parte integrante del presente Regolamento.

In tal tipo disposto in n° 3 fogli compaiono distintamente:

- f.1 Le proprietà comuni a tutti gli edifici
 - f.2 Le proprietà comuni ad ogni singolo edificio
 - f.3 Le proprietà dei privati condomini secondo quanto descritto nelle relative didascalie all'art.2.
- Planimetria dei boxes

Le norme del presente Regolamento hanno valore subordinato a quanto risulta dagli atti di acquisto dei singoli partecipanti. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge in materia di Condominio degli edifici.

Art. 2 - Gli immobili costituenti il condominio hanno le seguenti caratteristiche:

1) Il fabbricato "A" è composto di un piano terreno adibito a posti macchina, negozi e cantine, 4 piani soprastanti ed una terrazza (di copertura dell'edificio) di proprietà comune. Di copertura di box, negozi, cantine e quote condominiali sistemata a terrazza di uso esclusivo secondo quanto riportato al tipo planimetrico foglio 3.

2) Il fabbricato "B" è composto di un piano terra adibito a boxes e n° 5 piani soprastanti ed una terrazza (di copertura dell'edificio) di proprietà comune. La copertura di box, negozi, cantine e quote condominiali è sistemata a terrazza di uso esclusivo secondo quanto riportato al tipo planimetrico foglio 3.

3) Il fabbricato "C" è composto di un piano terreno adibito a boxes e n° 5 piani soprastanti. La copertura è sistemata a terrazzo (di copertura dell'edificio) ed è di proprietà comune. Vie di corsa dei box e accessi pedonali di proprietà comune sono coperti da terrazze in uso esclusivo ai condomini del piano primo.

4) Il fabbricato "D" è costituito: al di sotto del piano strada di boxes, n° 6 piani sovrastanti di cui il piano terreno comprende una porzione di edificio al di fuori della proiezione della terrazza comune e la cui copertura sistemata a terrazza è assegnata in uso esclusivo secondo quanto riportato al tipo planimetrico foglio 3.

5) Il fabbricato "E" è composto di un piano terreno adibito a boxes, n° 8 piani sovrastanti, un cortile di accesso all'atrio. La copertura è sistemata a terrazzo (di copertura dell'edificio) ed è di proprietà comune. La copertura di box, negozi, cantine e quote condominiali è sistemata a terrazza di uso esclusivo secondo quanto riportato al tipo planimetrico foglio 3. Al primo e secondo piano sottostanti l'atrio di accesso sono ubicati locali ad uso magazzino.

Art. 3 - In ciascun edificio sono di proprietà ed uso comune ed indivisibile fra tutti i condomini dei diversi piani o porzioni di piano: il suolo su cui sorge l'edificio ed il relativo sottosuolo, i muri maestri e le relative fondazioni, le intercapedini, la terrazza di copertura dell'edificio, l'atrio, il vestibolo di ingresso, le scale e relativi pianerottoli, le canne fumarie, gli accessi e corridoi delle cantine, gli scarichi delle acque bianche e nere della fognatura, l'impianto idrico con i relativi scarichi dalle diramazioni delle singole proprietà, - l'impianto di adduzione della corrente elettrica (dai singoli contatori); nonché gli impianti di illuminazione scale, atri, porticati, ecc., le canalizzazioni per gli impianti telefonici e radiotelevisivi - le opere decorative esterne, l'impianto di ascensore con i relativi locali di servizio - nonché ogni altra parte dell'edificio che non risulti specificatamente proprietà esclusiva di un singolo condominio secondo i titoli costitutivi e tutte le opere destinate a servizi comuni.

Qualora qualche servizio sia comune a due o più edifici sarà di proprietà comune a questi per il tratto ad uso comune.

Art. 4 - Sono di proprietà comuni e indivisibili tra i condomini dei cinque caseggiati costituenti il complesso immobiliare di cui sopra:

1. Tutti gli spazi compresi entro i confini di proprietà non occupati dagli edifici, da terrazzi o giardini assegnati in proprietà esclusiva.
2. Tutte le infrastrutture comprese negli spazi di cui al punto 1 e cioè: strade private, verde attrezzato, aiuole, marciapiedi, piante, manufatti e intercapedini, muri di sostegno, accessi pedonali e vie di corsa auto.
3. Il locale per le caldaie dell'impianto di riscaldamento, il serbatoio del combustibile interrato nel cortile e relative tubazioni, la canna fumaria che sale addossata al muro lato ovest dell'edificio "D".
4. L'impianto di riscaldamento con tutte le sue apparecchiature all'interno del locale caldaia fino ai punti di diramazione ai vari edifici, relativo sistema di reintegro acqua, posto sul tetto dell'edificio "E", la rete di alimentazione elettrica dall'edificio "B" al locale.
5. La vasca di riserva acqua potabile, le pompe e il sistema di controllo per la distribuzione dell'acqua fino al punto di diramazione ai vari edifici ed il relativo locale posto al di sotto dei terrazzi dell'edificio "E" int. 4 e edificio "D" int. 6.
6. La rete dell'impianto idrico dal punto di allaccio all'acquedotto comunale fino ai punti di diramazione ai vari edifici.
7. La rete di illuminazione del cortile e di tutte le vie di accesso interne con i relativi fanali.

8. I muri di sostegno delimitanti la proprietà, nonché quelli situati negli spazi comuni di cui al punto 1 con i relativi rivestimenti, ringhiere e manufatti. Sono pure da considerarsi proprietà comune i rivestimenti esterni dei muretti di recinzione dei terrazzi di proprietà esclusiva che confinino con zone condominiali.

9. La rete di raccolta acque bianche per i tratti a servizio delle aree di cui al punto 1.

10. La rete di raccolta acque nere compresa la fossa settica.

Sono esclusi dalle proprietà comuni di cui sopra l'area di proiezione dei singoli caseggiati e quelle occupate da giardini o terrazzi di proprietà esclusiva.

Le quote di comproprietà indivisa di cui sopra spettano ai singoli condomini dei cinque edifici e risultano ad ogni effetto stabilite secondo la tabella millesimale colonna "A1", voce SPESE GENERALI.

Art. 5 - A tutti gli effetti l'entità delle quote di partecipazione di ciascun condomino in ciascun edificio è espressa in millesimi ed è quella risultante nella annessa tabella colonna "A" mentre le quote di partecipazione dei singoli condomini alle parti comuni dell'interno condominio risultano dalla stessa tabella colonna "A1".

Tali quote di partecipazione non hanno valore per le spese e contributi previsti specificamente per i singoli servizi od usi da precise norme o tabelle del presente regolamento. Hanno valore invece per ogni altra definizione o ripartizione di spese sia per l'intero condominio che per i singoli edifici.

I suddetti valori potranno essere modificati se risultassero derivati da errore o se si verificassero in seguito modifiche nelle condizioni nell'edificio anche in rapporto agli altri cointeressati per cui venga notevolmente alterato il primitivo rapporto.

Norme per l'uso delle cose comuni

Art. 6 - Norme per l'uso dell'ascensore

L'ascensore funziona in salita ed in discesa, con chiamata ai piani.
Né è vietato l'uso ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni che non siano accompagnati da persona adulta, ai fattorini ed ai fornitori che portino pacchi o quant'altro ai condomini.
Nella cabina è vietato fumare, introdurre animali, mobili o bagaglio ingombrante o pesante o comunque per traslochi o quale montacarichi.

Art. 7 - Norme d'uso dell'impianto di riscaldamento

Il servizio di riscaldamento sarà erogato con le modalità previste dalla legge.
Non è consentita la rinuncia all'uso del calorifero senza un'apposita delibera dell'assemblea.

Art. 8 - Norme per l'uso dell'impianto elettrico, suoneria condominiale e citofono

L'uso dell'impianto di citofono e suoneria è riservato per l'apertura del portone di accesso e per la segnalazione ed assicurazione di chi chiede di accedere al caseggiato.
E' fatto pertanto divieto a chiunque di servirsi di detto impianto per altri scopi, così come è fatto divieto di aprire indiscriminatamente il portone di accesso a chiunque chieda di accedere al caseggiato, senza essersi preventivamente assicurati di riconoscere chi fa richiesta di entrare nei caseggiati stessi.

Art. 9 - Norme per l'uso dell'impianto telefonico e televisivo

Gli edifici sono dotati di colonna montante per il passaggio dei cavi degli impianti telefonici. Gli edifici sono altresì dotati di antenna per la televisione con relativa colonna montante e cavo principale. E' pertanto vietata la installazione ovunque di antenne ed il passaggio di cavi in sedi diverse da quelle preindicate per il telefono o televisione.

Art. 10 - Divieti ed obblighi vari

Ogni condomino è obbligato a far uso di quanto ad esso ceduto tenendo presente il tipo e la destinazione dell'edificio. Ogni condomino è tenuto a dare sollecita notizia all'Amministrazione di ogni guasto o danno che si verificasse nei propri locali o in quelli comuni da lui usati o nei servizi comuni in suo uso. In difetto risponderà dei danni conseguenti alla sua negligenza.

Ogni condomino si obbliga a eseguire nei locali di sua proprietà le riparazioni la cui omissione possa danneggiare gli altri condomini ed è responsabile dei danni derivanti dall'aver mancato a tale obbligo.

A richiesta dell'amministrazione che ne darà avviso in tempo utile, ogni condomino deve consentire che si proceda nei locali di sua proprietà alle necessarie ispezioni.

Ogni condomino, prima di intraprendere nei locali di sua proprietà lavori che interessino direttamente le parti o i servizi comuni, o anche parti esclusivamente private, nel caso che possano arrecare disturbo agli altri condomini dovrà, chiedere autorizzazione all'Amministrazione. In caso di dissenso con l'Amministratore deciderà l'Assemblea da radunarsi all'uopo entro e non oltre i 20 giorni dalla comunicazione della negata

autorizzazione. Trascorso tale termine senza che l'assemblea abbia provveduto, il condomino potrà senz'altro eseguire i lavori progettati sotto la sua responsabilità.

E' vietato adibire gli appartamenti ed altri locali ad uso uffici pubblici, di industrie, a sanatori, cliniche mediche o dispensari, ambulatori o case di salute, gabinetti per la cura di malattie infettive o contagiose, agenzie di pegno, ristoranti, case di alloggio o pensioni di qualsiasi genere, scuole di musica, canto o ballo, rivendite e depositi di merci nocive, pericolose od emananti odori sgradevoli, od infiammabili, nonché esercitare in essi la locazione di camere mobiliate o meno. In genere è vietato qualunque uso degli appartamenti ed altri locali che risulti contrario alla igiene, tranquillità, decenza, moralità e decoro del caseggiato.

E' pure vietato introdurre e lasciare veicoli negli androni, e ai piani salvo carrozzelle per bambini ed invalidi, per il solo tempo necessario e senza impedimento del transito.

Non potranno tenersi, sia nei locali comuni che in quelli non comuni e nei singoli appartamenti, animali ad eccezione di cani, gatti ed uccelli e purché non arrechino danno e disturbo agli altri.

E' vietato gettare o deporre nel giardino e strade di accesso nei distacchi nel vano scale oggetti e/o materie di rifiuto.

L'asportazione delle immondizie dovrà essere fatta tutti i giorni in conformità dei Regolamenti Municipali. L'Amministrazione potrà, al riguardo, emanare disposizioni particolari.

E' vietato collocare ed applicare esternamente al caseggiato insegne, targhe ed impianti pubblicitari senza l'autorizzazione dell'Amministrazione.

Secondo le disposizioni che verranno emanate dall'Amministratore sarà permessa l'applicazione di piccole targhe, di tipo unico da collocarsi lungo le lesene dell'ingresso del caseggiato nell'atrio di ingresso, fermo restando che, per qualsiasi motivo venisse tolta la targa, è fatto obbligo al proprietario dell'appartamento che ne aveva richiesta l'apposizione, di rimettere ogni cosa in pristino stato.

E' vietato occupare, anche temporaneamente, in qualunque modo, e per qualunque motivo, (salvo per l'esecuzione di lavori necessari e previa autorizzazione dell'Amministratore), i locali e passaggi di uso e proprietà comune.

E' vietato erigere costruzioni, casotti od altro, anche di carattere provvisorio sui lastrici solari, sui balconi e terrazzi e formarvi lavatoi. e' vietato collocare vasi da fiori sui davanzali delle finestre e sui balconi, salvo vasi di base non superiore a m. 0,10 di lato, muniti di ripari fissi ed evitando in ogni modo che l'innaffiamento possa dare molestie o sporcare le proprietà sottostanti.

In generale è proibito eseguire in qualunque parte del caseggiato opere o depositarvi materiali che possono compromettere la stabilità o alterare l'estetica del caseggiato o comunque arrecare danni o molestia o disturbare la visuale agli altri condomini.

E' ammessa l'apposizione di tende parasole purché di forma, tipo, dimensioni o colore simili per ogni singolo caseggiato e previa autorizzazione dell'Amministratore.

E' vietata l'installazione di antenne radio TV per uso particolare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

E' vietato sostituire con piastrelle di altro tipo la pavimentazione dei poggioli e dei terrazzi.

E' vietato stendere biancheria od altro e battere tappeti o simili in difformità dei vigenti regolamenti Comunali e comunque in modo da arrecare disturbo agli altri soci.

I condomini dovranno, ogni qualvolta occorra, permettere l'accesso nei loro appartamenti alle persone qualificate incaricate di eseguire lavori riguardanti le parti comuni del caseggiato o comunque di interesse comune. Tali lavori dovranno essere eseguiti con la massima sollecitudine e con tutte le cautele onde arrecare il minimo disturbo possibile.

E' vietato modificare in qualsiasi modo l'impianto di riscaldamento, anche nei locali di proprietà esclusiva, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministratore.

Ogni condomino deve notificare all'Amministratore il proprio domicilio e relative variazioni, in difetto di che si intenderà domiciliato agli effetti del presente Regolamento, nei locali di sua proprietà. In caso di cessione, i condomini dovranno denunciare come parte integrante sostanziale dell'atto di cessione medesimo, il presente Regolamento di condominio. Inoltre dovranno comunicare per lettera raccomandata, all'Amministratore con gli estremi del relativo atto, il nome, cognome e residenza del nuovo proprietario, a carico del quale, relativamente ai locali acquistati resterà l'obbligo del pagamento delle spese dell'esercizio in corso e di quello precedente, salvo gli eventuali acconti versati dal cedente che verranno accreditati al detto nuovo proprietario.

Uguualmente a questo soltanto l'Amministratore dovrà comunicare il rendiconto finale, e con esso farne il regolamento.

In caso di affitto dei locali ogni condomino è tenuto a far osservare dai propri inquilini il presente Regolamento.

ASTE
GIUDIZIARIE®

Capo III Ripartizione delle spese

Art. 11 - Tutti i condomini debbono concorrere alle spese per conservare e mantenere in condizioni decorose le cose e i servizi comuni a tutti gli edifici in proporzione ai coefficienti espressi in millesimi dalla tabella A1, salvo quanto è stato stabilito negli articoli seguenti e relative tabelle. Saranno sempre ripartite secondo la tabella "A1" tutte le spese di amministrazione, l'assicurazione fabbricati.

Agli effetti del presente regolamento, ed in ogni caso in cui si debba far luogo alla determinazione della quota di assegnazione, non si deve tener conto dell'incremento di valore conseguente ad abbellimento o migliorie riportate da ciascun condomino alla sua parte di immobile. Nessun condomino può sottrarsi al pagamento delle spese neppure mediante abbandono o rinuncia alla quota parte della cosa comune.

Art. 12 - Spese di ristrutturazione e manutenzione

Le spese di ristrutturazione dei singoli edifici e di manutenzione saranno ripartite secondo la tabella "A"; gli interventi alle coperture degli edifici saranno sostenute secondo la tabella "A" proporzionalmente alle superficie coperta.

Le spese di riparazioni interne sono a carico degli utenti dei singoli locali, inoltre ogni condomino dovrà sopportare integralmente quelle spese, alle quali potesse aver dato luogo col fatto o trascuratezza propria dei propri familiari, ospiti, inquilini od incaricati avventizi.

Art. 13 - Spese manutenzione e pulizia aree comuni.

Le spese di manutenzione delle parti descritte all'art. 4 saranno ripartite secondo la TAB. A ad esclusione della manutenzione relativa al rifacimento delle vie di corsa dei boxes la cui spesa sarà suddivisa per i 2/3 fra i proprietari dei boxes che ne usano ed in ragione della proprietà, per 1/3 secondo la TAB. A1 in quanto di libero accesso a tutti.

La spesa per la pulizia, che comprende tutte le vie di corsa dei boxes anche quelle sotto la proiezione di singoli edifici, sarà suddivisa secondo la TAB. A1.

Art. 14 - Spese per manutenzione scale e illuminazione

Il servizio di pulizia e illuminazione scale, dell'andito e portone è obbligatorio.

Le spese di manutenzione, pulizia ed illuminazione delle scale dei singoli edifici sono sostenute da tutti i condomini che ne usano, (secondo la tabella E) secondo le prescrizioni dell'art. 1124 C.C. e quindi, per metà in proporzione all'altezza in cui si trovano le singole unità assegnate, e per metà in proporzione del valore delle singole quote.

Art. 15 - Spese per manutenzione dei lastrici solari e relativi parapetti.

Le spese per riparazione lastrici solari, sono per un terzo a carico di chi ne gode l'uso, e per due terzi a carico di tutti quei condomini che ne usufruiscono quale copertura.

Le spese di manutenzione dei parapetti e cancellate di divisione fra i terrazzi, escluso il parapetto di perimetro che è a carico comune, saranno divise in parti eguali fra i condomini confinanti.

Art. 16 - Spese di fognatura

Le spese per la manutenzione della rete di fognatura, dei tubi di scarico delle acque e delle materie di rifiuto vengono ripartite fra tutti i condomini che vi immettono gli scarichi medesimi in conformità alle quote stabilite dalla tabella C.

Art. 17 - Spese per l'esercizio dell'impianto di ascensore

Le spese per l'impianto degli ascensori, sia per quanto riguarda il consumo di energia, sia per quanto si attiene alla manutenzione ordinaria, si ripartiscono tra i singoli condomini dell'edificio in proporzione all'altezza dei singoli piani e, per ogni piano in proporzione del valore delle singole proprietà espresso in millesimi, secondo la tabella B.

Le spese inerenti a permessi, licenze, ispezioni, assicurazioni e quelle relative ad eventuali lavori che venissero prescritte nelle annuali visite di verifiche, e quelle straordinarie saranno ripartite secondo il valore di proprietà risultante dalla tabella E.

Art. 18 - Spese di riscaldamento

Le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria per l'esercizio dell'impianto di riscaldamento centrale sono ripartite tra i condomini di tutti gli edifici che ne usufruiscono in ragione della superficie riscaldata goduta da ogni singolo utente espressa nella tabella R.

Il periodo del servizio di riscaldamento è fissato dal 1° novembre al 15 aprile in dodici ore giornaliere comunque non potrà eccedere le disposizioni di legge vigenti.

Potrà essere variato con richiesta scritta rivolta all'Amministratore, da parte di almeno la metà dei condomini che ne usufruiscono.

La regolamentazione dell'impianto per il migliore e più economico uso è determinato dall'Amministratore il quale dovrà sentire al riguardo il consiglio di amministrazione.

I condomini a carico dei quali sono le spese di riscaldamento dei singoli appartamenti, sono obbligati a versare all'Amministratore, secondo le disposizioni dell'Assemblea le quote di anticipo.

Art. 19 - Il consumo dell'acqua fredda è regolato a contatore e addebitato con il criterio della quota fissa più il consumo.

Art. 20 - Assicurazione - Ogni fabbricato dovrà essere assicurato contro i danni del fuoco, del fulmine, dello scoppio del gas od apparecchi a vapore, e contro la responsabilità civile per danni a terzi. L'assicurazione dovrà prevedere anche le proprietà comuni a tutti gli edifici. Ogni deliberazione al riguardo è di competenza dell'Assemblea.

Capo IV - Amministrazione**Art. 21 - Rappresentanza e Amministrazione**

Gli organi di rappresentanza e di amministrazione del condominio sono:

- L'Amministratore,
- Il consiglio di Amministrazione
- L'assemblea. Questa delibererà separatamente per l'amministrazione delle singole parti e servizi comuni a tutto il condominio e, singolarmente composta dai gruppi di condomini interessati, per quanto riguarda ciascun edificio in particolare.

Art. 22 - Nomina e revoca dell'Amministratore

L'Amministratore è nominato dall'Assemblea e può essere scelto anche fra persone estranee al condominio. Egli dura in carica un anno, può essere rieletto ma può essere revocato in qualunque tempo dall'Assemblea.

L'Amministratore dimissionario o revocato, ha l'obbligo di rendere conto della sua gestione e deve, in ogni caso, consegnare al successore, ed in mancanza al Consiglio dei Condomini, tutti i documenti e gli atti dell'amministrazione entro 15 giorni dall'eventuale contestazione in corso.

L'Amministratore avrà diritto al rimborso di ogni spesa giustificata ed il suo compenso sarà stabilito dall'Assemblea.

Art. 23 - Compiti dell'Amministratore

L'Amministratore provvede a disciplinare l'uso del godimento delle cose e dei servizi comuni, alle spese ordinarie di custodia, di pulizia e di illuminazione ed in genere alle spese per il funzionamento dei servizi comuni, e per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e delle proprietà comuni a tutti gli edifici.

All'uopo egli compila il preventivo delle spese occorrenti durante l'anno ed il progetto di ripartizione fra gli edifici ed i Condomini in base ai criteri stabiliti dal presente Regolamento.

Tale progetto è sottoposto all'esame dell'Assemblea ed entro 20 giorni dalla approvazione da parte di essa, ciascun socio è tenuto a versare la sua quota di contributo destinata a costituire il fondo comune per le spese di ordinaria gestione, secondo le modalità fissate dall'Assemblea.

L'Amministratore inoltre provvede:

- a) - all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea ed ad assicurare l'osservanza dei regolamenti;
- b) - alla riscossione dei contributi, delle rendite, delle indennità dell'assicurazione e al pagamento delle spese alle relative scadenze;
- c) - a dirimere se possibile le eventuali divergenze fra condomini;
- d) - agli atti che abbiano per scopo la conservazione dei diritti comuni.

L'Amministratore non può ordinare riparazioni straordinarie, salvo che esse abbiano carattere urgente ed inderogabile e sia intervenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, fermo restando altresì l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea per la ratifica, qualora la spesa complessiva annua, ecceda a tale titolo il limite di lire 5.000000

od altra stabilita dall'Assemblea. Alla fine di ciascun anno, egli deve rendere conto della sua gestione all'Assemblea.

L'Amministratore ha la rappresentanza legale del Condominio.

Tutti i reclami riferenti all'uso delle cose e servizi comuni devono essere diretti all'Amministratore.

Art. 24 - L'Amministratore deve tenere:

- a) - il registro dei verbali;
- b) - elenco dei condomini con le loro generalità e la indicazione del domicilio o della residenza;
- c) - un inventario delle cose mobili comuni;

I libri di cui alle lettere a) b) c) devono essere vidimati in ogni loro pagina da un membro del Consiglio di Amministrazione e dovranno essere tenuti distintamente per ciò che riguarda il condominio ed i singoli edifici.

Art. 25 - Fondo di riserva e sua amministrazione

Per provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ed altre esigenze speciali ed imprevedibili, è stato costituito con deliberazione dell'Assemblea un fondo di riserva, sotto forma di supplemento ai contributi ordinari. L'Amministrazione del fondo di riserva deve essere tenuta distinta da quella del fondo comune.

In tale fondo intestato al condominio presso la CARIGE spa agenzia di Arenzano confluiscono anche gli importi del TFR dei dipendenti del Condominio e tutti gli interessi attivi maturati dal c/c 1832/80 sempre presso la stesso Istituto Bancario

Il fondo di riserva intestato all'amministrazione del condominio "Viale degli Ulivi" è appoggiato al c/c N. ----- l'agenzia del succitato Istituto Bancario.

Art. 26 - Prelevamenti

I prelevamenti dal fondo comune saranno fatti dall'Amministratore.

I prelevamenti dal fondo di riserva non potranno effettuarsi se non con le firme dell'Amministratore e di due Membri del Consiglio di Amministrazione, salva sempre la ratifica dell'Assemblea.

Art. 27 - Apertura e chiusura dell'esercizio finanziario e liquidazione delle quote

La gestione amministrativa si inizia il 1° Maggio e termina il 30 Aprile dell'anno successivo. Ogni somma risultante a debito dei singoli condomini dovrà essere corrisposta entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Amministratore. Trascorso inutilmente tale termine, sarà applicata una sanzione pari all'1% della somma anzidetta per ogni giorno di ritardo nel pagamento, con un massimo di lire 100.000 oltre gli interessi a tasso corrente ABI.

Il ricavato dell'applicazione di tale sanzione sarà devoluto al fondo di riserva per spese straordinarie.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, uno per edificio, eletti ciascuno dal gruppo dei condomini del singolo caseggiato, e dura in carica un anno. I consiglieri sono rieleggibili.

Esso è l'organo consultivo dell'Amministratore che lo convocherà almeno ogni 3 mesi. Il Consiglio di Amministrazione deve anche esercitare il controllo amministrativo, tecnico e contabile sulla gestione del condominio e riferire all'Assemblea con motivata relazione. Esso sostituisce l'Amministratore in caso di temporanea assenza ed all'uopo potrà delegare determinati poteri ad uno o più dei suoi componenti.

Art. 29 - Assemblea

L'Assemblea delibererà distintamente:

per ciò che riguarda l'Amministrazione di ciascun edificio con la partecipazione del Gruppo di Condomini interessati, e per ciò che riguarda l'amministrazione comune a tutto il Condominio con la partecipazione di tutti i Condomini. Potranno convocarsi, se necessario, anche Assemblee parziali per i singoli edifici con la partecipazione del rispettivo gruppo di condomini.

Art. 30 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria non oltre i sessanta giorni dalla chiusura dell'anno finanziario ed in via straordinaria quando l'Amministratore lo reputi necessario e ne abbia avuta richiesta scritta o motivata da almeno venti condomini per 1/6 almeno del valore complessivo degli edifici - ovvero - trattandosi di assemblea parziale per un singolo edificio da almeno cinque condomini che rappresentino almeno 1/6 del valore dell'edificio.

L'Assemblea è convocata a cura dell'Amministratore o, in sua mancanza o negligenza, dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso individuale da inviarsi per lettera raccomandata a mezzo posta o raccomandata a mano, almeno cinque giorni prima della data fissata, insieme con la copia del rendiconto, del bilancio preventivo e del progetto del riparto spese.

L'avviso sarà recapitato al domicilio o residenza del socio quali risulti dalla notizia data a sensi dell'art. 16, e, in mancanza di tale indicazione, in uno dei locali di sua proprietà nell'edificio. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, delle materie da sottoporre alle deliberazioni dell'Assemblea - distinguendo eventualmente le materie di interesse generale e quelle interessanti i singoli edifici e l'indicazione della data dell'adunanza in seconda convocazione ai sensi di legge.

In mancanza dell'Amministratore e del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può essere convocata da ciascun condomino con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.

Il disposto del precedente comma si applica anche nel caso in cui l'Amministratore o il Consiglio di Amministrazione non provvedano alla convocazione dell'Assemblea straordinaria entro cinque giorni dalla richiesta di cui al primo comma di questo articolo.

Art. 31 - Formalità preliminari dell'Assemblea

I convenuti all'Assemblea generale e straordinaria trascorsi 15 minuti dall'ora fissata, nomineranno un Presidente ed un Segretario, scegliendoli fra i partecipanti al condominio escluso l'Amministratore.

Art. 32 - Ogni condomino ha diritto a farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche estranea al condominio, che non sia l'Amministratore, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni partecipante all'Assemblea potrà rappresentare un massimo di cinque Condomini.

Qualora una quota di condominio sia stata assegnata a più persone, questo hanno diritto ad un solo rappresentante in Assemblea, che sarà designato dagli interessati, in difetto di che, vi provvederà per sorteggio il Presidente. I singoli condomini devono astenersi dal partecipare a deliberazione che abbiano per oggetto cose o servizi alla cui conservazione o gestione non abbiano interesse, o rapporti di fornitura o lavoro tra essi e il condominio. Il condomino che sia Amministratore deve astenersi dalle deliberazioni relative al conto della sua gestione, nonché da quelle che riguardano provvedimenti da lui adottati.

Art. 33 - Validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tutti i condomini che rappresentino almeno due terzi del valore dell'intero condominio (o dell'edificio trattandosi di assemblea riguardante il gruppo di condomini di un solo edificio) e i 2/3 dei partecipanti al condominio (o edificio) e sono valide le sue deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti o almeno la metà del valore del condominio (o edificio).

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente semprechè la deliberazione riporti un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti del condominio (o edificio) e almeno un terzo del valore della stesso.

Il tutto fatto salve le particolari disposizioni inderogabili di legge (art. 1136 C.C. 4° e 5° comma).

La validità della costituzione dell'assemblea si accerta al principio dell'adunanza ed è efficace per tutta la sua durata, e l'Assemblea non può deliberare se non consta che tutti i condomini siano stati regolarmente invitati alle riunioni.

La discussione delle materie poste all'Ordine del Giorno può essere prorogata al giorno successivo, quando ne siano stati avvertiti i Condomini nell'avviso di convocazione, ma, prima di riprendere la discussione, dovrà essere accertata la validità della costituzione dell'Assemblea giuste le norme sopra indicate.

Art. 34 - Verbale dell'Assemblea

Delle deliberazioni dell'Assemblea si redige processo verbale il quale deve contenere:

- a) - il luogo, la data dell'adunanza e l'Ordine del Giorno;
- b) - il cognome e nome dei condomini intervenuti e loro rappresentante con l'indicazione del valore delle rispettive quote di condominio;
- c) - la scelta del Presidente, Segretario e la constatazione della regolarità dell'Assemblea;
- d) - un sommario resoconto della discussione ed il testo delle deliberazioni prese con l'indicazione della maggioranza ottenuta da ciascuna;
- e) - qualunque dichiarazione, di cui si chiedi l'inserzione.

Il verbale deve essere trascritto in apposito registro entro 5 giorni, deve essere firmato dal Presidente, dal Segretario e da uno o più condomini a tale scopo delegati dall'Assemblea, e deve rimanere con gli eventuali allegati a disposizione dei Condomini presso l'amministratore nei successivi 15 giorni.

Copia conforme del verbale dev'essere rilasciata dall'Amministratore al Condomino che ne faccia richiesta entro 5 giorni dalla stessa e spedita a tutti i Condomini assenti entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art. 35 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria delibererà:

- a) - sulle eventuali modifiche del Regolamento;
- b) - sulla nomina del consiglio dei Condomini e dell'Amministratore, sulla retribuzione e sulla revoca di quest'ultimo;
- c) - sul rendiconto di gestione dell'anno precedente, sul bilancio preventivo, sulla regolarità dell'annesso progetto di riparazione spese e sull'ammontare del fondo per le medesime;
- d) - sulla erogazione di manutenzione straordinaria, sulla costituzione di apposito fondo di riserva per la medesima e sui prelevamenti del fondo stesso.

Spetta inoltre all'Assemblea di deliberare su ogni altro eventuale argomento riguardante l'amministrazione, la conservazione ed il godimento delle cose comuni.

I libri ed i documenti giustificativi del rendiconto annuale della gestione e del bilancio preventivo e consuntivo, devono essere posti a disposizione dei condomini per ogni opportuno controllo, nei sette giorni precedenti l'Assemblea ordinaria, presso l'Amministratore.

Art. 36 - Obbligatorietà delle deliberazioni dell'Assemblea

Tutte le deliberazioni prese dall'Assemblea e divenute definitive a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie anche per le minoranze dissenzienti e per gli assenti, salvo il diritto di opposizione ai sensi dell'art. 1137 C.C.

Art. 37 - Separazione di responsabilità da soccombenza in giudizio

Quando l'Assemblea dei Condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, i condomini dissenzienti, con atto notificato all'Amministratore, a' sensi dell'art. 1132 C.C., possono separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.

Resta ferma ogni disposizione di legge sul riguardo.

Art. 38 - Vertenze

Insorgendo vertenze o dissidi fra condomini fra questi e l'amministratore e/o i terzi saranno sistemate in via amichevole. Qualora l'amichevole compimento non venga raggiunto la controversia sarà risolta mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale Immobiliare di Genova a termine del vigente statuto-regolamento che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Art. 39 - Deposito del regolamento e delle sue modifiche
Il presente Regolamento e le sue eventuali modificazioni, nonché le deliberazioni di nomina o di revoca dell'Amministratore, saranno comunicati per copia all'Associazione Provinciale dei proprietari di fabbricati, la quale è autorizzata a rilasciare copia agli interessati.

Art. 40 Inadempienza e penalità

L'inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento è passibile di una penale nella precisa misura che sarà stabilita dall'Assemblea ed il cui ricavato andrà a far parte del fondo di riserva, salvo ogni maggior responsabilità del Condomino.

Per i locali dati in affitto le penalità saranno a carico degli inquilini salva l'azione di danno anche contro il condomino locatore per il fatto derivante da colpa dell'inquilino.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®


ASTE GIUDIZIARIE®

ASTE GIUDIZIARIE®


ASTE GIUDIZIARIE®


ASTE GIUDIZIARIE®


ASTE GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®







Firmato Da: PETTINARI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31a818136def04b1c3f082101c9c04a6



TABELLE MILLESIMI CASA "A"

* Int.!	NOMINATIVO	TAB. B	TAB. R	TAB. E	TAB. C (fogna)	TAB. A App.to	TAB. A Box NC	TAB. A1 App.to	TAB. A1 Box NC
* 1		21.51	79.29	37.80	54.11	40.14	5.62 (15)	5.668	0.794 (15)
* 2		20.23	75.95	35.60	51.08	37.76		5.332	
* 3		10.20	40.40	17.90	25.60	18.97		2.679	
* 4		22.47	79.56	39.60	56.62	41.94	6.95 (11)	5.922	0.981 (11)
* 5		24.98	89.05	44.00	61.10	46.61	6.10 (23)	6.582	0.861 (23)
* 6		46.66	79.29	53.20	58.75	43.53	6.12 (16)	6.147	0.864 (16)
* 7		39.72	75.95	45.40	50.00	37.06	7.81 (22)/can	5.233	1.103 (22)/cant
* 8		28.14	58.40	32.10	35.50	26.26	0.00	3.708	
* 9		32.40	61.56	37.00	38.80	30.24	4.75 (17)	4.270	0.671 (17)
* 10		48.08	89.05	54.80	60.50	44.82	6.12 (09)	6.329	0.864 (09)
* 11		64.48	79.29	59.50	60.34	40.04	6.10 (12)	5.654	0.861 (12)
* 12		62.23	75.95	57.40	52.18	38.64	6.91 (24)	5.456	0.976 (24)
* 13		42.34	58.40	39.10	36.04	26.28	0.00	3.711	
* 14		54.01	61.56	49.90	39.40	33.54	0.00	4.736	
* 15		74.17	89.05	68.40	63.03	46.07	5.64 (19)	6.505	0.796 (19)
* 16		98.38	79.29	79.10	61.90	45.85	6.93 (18)/can	6.474	0.979 (18)/cant
* 17		85.18	75.95	68.60	53.60	39.70		5.606	
* 18		40.62	40.40	32.60	25.55	18.91	0.00	2.670	
* 19		81.38	79.56	65.30	51.20	37.92	6.34 (08)	5.354	0.895 (08)
* 20		102.82	89.05	82.70	64.70	47.94	8.36 (20)	6.769	1.180 (20)
* B							5.68 (21)		0.802 (21)
* N							13.39 90		1.891 90
* N							26.02 90A		3.674 90A
* N							12.25 90B		1.730 90B
* N							12.64 90C		1.785 90C
* N							18.24 92A		2.576 92A
* N							22.83 92B		3.224 92B
* N							27.43 92C		3.873 92C
* B							30.43 92D		4.297 92D
* !							5.12 (10)		0.723 (10)
TOTALE		1000.00	1457.00	1000.00	1000.00	742.22	257.78	104.804	36.399

TABELLE MILLESIMI CASA "B"

* Int.!	NOMINATIVO	TAB. B	TAB. R	TAB. E	TAB. C (fagna)	TAB. A App.to	TAB. A Box	NC	TAB. A1 App.to	TAB. A1 Box	NC
*		0.00	78.91	18.34	34.16	28.75			5.434		
*		0.00	76.02	19.15	33.04	27.81			5.257		
*		15.15	79.29	29.87	42.66	35.91			6.788		
*		13.31	66.80	26.10	37.48	31.55			5.964		
*		10.38	55.48	29.91	28.95	24.37			4.607		
*		12.45	61.56	24.14	34.77	29.27			5.533		
*		15.24	89.05	30.02	42.99	36.12			6.828		
*		30.54	79.29	37.70	42.88	36.09	4.95	(06)	6.822	0.936	(06)
*		19.64	57.88	23.83	27.60	23.17			4.380		
*		20.34	58.44	24.68	28.50	23.99			4.535		
*		25.28	75.96	30.98	35.45	29.84	4.60	(01)	5.640	0.870	(01)
*		30.74	89.05	37.94	43.10	36.31	4.79	(04)	6.863	0.905	(04)
*		46.90	79.29	45.03	43.95	36.99	5.01	(10)	6.992	0.947	(10)
*		40.78	75.52	38.98	38.18	32.14	4.87	(05)	6.075	0.921	(05)
*		29.30	55.48	27.72	27.41	23.07			4.361		
*		32.95	61.56	31.33	30.84	25.97			4.909		
*		48.37	89.05	46.48	45.31	38.14	5.77	(02)	7.209	1.091	(02)
*		64.78	79.29	53.31	45.56	38.34			7.247		
*		55.70	75.52	45.71	39.15	32.95			6.228		
*		40.54	55.48	32.91	28.20	23.98			4.533		
*		44.45	61.56	36.27	31.24	26.30			4.971		
*		65.26	89.05	53.73	45.98	38.62	5.32	(09)	7.300	1.006	(09)
*		78.25	79.29	58.49	46.00	37.05	4.24	(07)	7.003	0.801	(07)
*		70.45	75.52	53.57	39.63	33.36			6.306		
*		50.65	55.48	38.47	28.47	23.97			4.531		
*		57.00	61.56	43.34	32.04	26.98			5.100		
*		81.55	89.05	62.00	46.46	38.62			7.300		
*											
*											
*	N						33.84	92E	6.397	92E	
*	N						22.17	92F	4.191	92F	
*	N						15.02	92G	2.839	92G	
*	N						13.44	92H	2.540	92H	
*	N						14.24	92I	2.692	92I	
*	N						15.82	(08)	2.990	(08)	
*	B						6.26	(03)	1.183	(03)	
*											
*	TOTALE	1000.00	1950.43	1000.00	1000.00	839.66	160.34		158.716	30.308	

Firmato Da: PETTINARI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31a818136def04b1c3f082101c9c04a6

TABELLE MILLESIMI CASA "C"

* Int.!	NOMINATIVO	TAB. B	TAB. R	TAB. E	TAB. C (fogna)	TAB. A App.to	TAB. A Box	NC	TAB. A1 App.to	TAB. A1 Box	NC
* 1		11.90	77.62	25.30	36.80	29.24	10.11	(08)	5.383	1.861	(08)
* 2		18.20	105.32	38.30	56.11	44.67	8.64	(06)	8.223	1.591	(06)
* 3		17.12	96.49	36.30	52.82	42.04			7.739		
* 4		11.55	74.78	24.50	35.72	28.37			5.223		
* 5		25.70	80.76	33.30	39.72	31.56			5.810		
* 6		24.06	73.48	31.30	37.23	29.57			5.443		
* 7		22.00	63.10	28.50	34.05	27.03	4.27	(01)	4.976	0.786	(01)
* 8		30.23	88.22	39.30	46.69	37.13	5.34	(05)	6.835	0.983	(05)
* 9		26.03	80.76	33.80	35.86	31.97			5.885		
* 10		39.08	80.76	40.30	40.27	32.00	5.31	(18)	5.891	0.978	(18)
* 11		37.08	73.48	38.20	38.23	30.37			5.591		
* 12		33.85	63.10	34.90	34.92	27.72	5.57	(03)	5.103	1.025	(03)
* 13		46.52	88.22	47.80	47.91	38.10	4.27	(02)	7.014	0.786	(02)
* 14		39.56	80.76	40.70	40.78	32.40	5.08	(13)	5.964	0.935	(13)
* 15		52.80	80.76	46.90	40.82	32.44	5.71	(11)	5.972	1.051	(11)
* 16		50.75	73.48	45.00	39.23	31.17			5.738		
* 17		46.82	63.10	41.50	36.22	28.76			5.294		
* 18		63.60	88.22	51.30	49.13	39.08			7.194		
* 19		53.45	80.76	47.40	41.32	32.83	5.09	(10)	6.044	0.937	(10)
* 20		68.68	80.76	54.00	42.47	33.75			6.213		
* 21		66.68	73.48	52.50	41.23	32.77	10.28	(07)	6.033	1.892	(07)
* 22		61.38	63.10	48.40	37.95	30.16			5.552		
* 23		83.50	88.22	65.70	51.58	41.04	4.57	(15)	7.555	0.841	(15)
* 24		69.46	80.76	54.80	42.94	34.14			6.285		
* B							5.40	(19)		0.994	(19)
* B							13.16	(09)		2.423	(09)
* B							22.98	(21)		4.230	(21)
* B							4.30	(04)		0.792	(04)
* B							4.35	(17)		0.801	(17)
* B							4.57	(14)		0.841	(14)
* B							4.35	(16)		0.801	(16)
* B							5.62	(20)		1.035	(20)
* B							5.79	(12)		1.066	(12)
TOTALE		1000.00	1899.49	1000.00	1000.00	798.31	144.76		146.959	26.648	

TABELLE MILESIMI CASA "D"

* Int.!	NOMINATIVO	TAB. B	TAB. R	TAB. E	TAB. C	TAB. A App.to	TAB. A Box	NC	TAB. A1 App.to	TAB. A1 Box	NC
* 1		0.00	53.48	15.00	19.30	16.80			3.406		
* 2		0.00	49.68	12.50	16.30	14.20			2.879		
* 3		0.00	75.72	22.00	28.20	24.70			5.008		
* 4		0.00	78.92	24.50	31.70	27.70			5.616		
* 5		0.00	80.72	26.00	33.60	29.40	4.50	(10)	5.961	0.912	(10)
* 6		0.00	83.88	27.50	35.10	30.70	4.50	(04)	6.225	0.912	(04)
* 7		13.45	78.12	24.00	34.60	30.20			6.123		
* 8		12.96	65.38	23.50	33.20	29.10			5.900		
* 9		8.38	39.54	15.00	21.50	18.80	4.10	(03)	3.812	0.831	(03)
* 10		13.14	65.38	23.50	33.70	29.50			5.981		
* 11		12.52	78.12	22.50	32.20	28.10	9.75	(6/11)	5.697	1.977	(6/11)
* 12		28.65	80.94	32.00	36.80	32.20	5.05	(08)	6.529	1.024	(08)
* 13		26.70	68.68	30.00	34.30	30.00	5.70	(25)	6.083	1.156	(25)
* 14		17.00	41.24	19.00	22.00	19.10			3.873		
* 15		26.70	68.68	30.00	34.30	30.00	4.70	(12)	6.083	0.953	(12)
* 16		27.52	80.94	31.00	35.30	30.90	5.50	(20)	6.265	1.115	(20)
* 17		43.52	78.50	39.00	37.20	32.60	4.70	(15)	6.610	0.953	(15)
* 18		53.40	86.84	48.50	45.70	40.00			8.110		
* 19		52.88	87.28	48.00	45.30	39.60	5.30	(18)	8.029	1.075	(18)
* 20		41.78	78.50	38.00	35.80	31.30			6.346		
* 21		61.06	78.50	47.50	39.30	34.30	4.70	(16)	6.955	0.953	(16)
* 22		73.70	86.84	57.50	47.40	41.40	5.70	(23)	8.394	1.156	(23)
* 23		73.14	87.28	57.00	47.00	41.10	5.70	(17)	8.333	1.156	(17)
* 24		58.00	78.50	45.00	37.30	32.60	5.05	(07)	6.610	1.024	(07)
* 25		83.62	80.94	57.00	43.00	37.60	4.90	(09)	7.624	0.994	(09)
* 26		74.32	68.68	50.50	38.20	33.40	4.70	(14)	6.772	0.953	(14)
* 27		45.18	41.24	30.50	23.30	20.30	5.70	(24)	4.116	1.156	(24)
* 28		72.76	68.68	49.50	37.40	32.70	5.70	(21)	6.630	1.156	(21)
* 29		79.62	80.94	54.00	41.00	35.80	4.70	(19)	7.259	0.953	(19)
* B							5.70	(22)	1.156		(22)
* B							5.05	(01)	1.024		(01)
* B							5.79	(02)	1.174		(02)
* B							5.05	(05)	1.024		(05)
* B							3.66	(13)	0.742		(13)
TOTALE		1,000.00	2092.14	1,000.00	1,000.00	874.10	125.90		177.230	25.527	

Firmato Da: PETTINARI SARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 31a818136de104b1c3f082101c9c04a6

TABELLE MILLESIMI CASA "E"

* Int.!	NOMINATIVO	TAB. "B"	TAB. "R"	TAB. "E"	TAB. "C" (fagna)	TAB. A App.to	TAB. A Box NC	TAB. A1 App.to	TAB. A1 Box NC
* 1		16.20	59.74	26.50	19.40	15.70		4.442	
* 1		37.20	136.93	60.50	44.40	36.00		10.185	
* 2		14.00	99.44	26.00	33.60	27.10		7.667	
* 3		13.80	107.14	20.00	33.00	26.70		7.554	
* 4		10.10	81.74	19.00	24.20	19.50		5.517	
* 5		11.15	86.60	16.00	26.80	21.60		6.111	
* 6		0.00	99.44	19.00	34.00	27.50		7.781	
* 7		0.00	107.14	19.00	34.00	27.50		7.781	
* 8		0.00	156.20	26.50	47.00	38.10		10.780	
* 9		14.35	99.44	25.50	34.50	27.80		7.865	
* 10		14.60	107.14	26.00	35.00	28.20	3.70 (10)	7.979	1.047 (10)
* 11		14.15	101.78	25.00	34.00	27.40		7.752	
* 12		13.05	88.64	23.00	31.10	25.20	2.55 (14)	7.130	0.721 (14)
* 13		29.15	99.44	32.00	34.90	28.20		7.979	
* 14		30.00	107.14	33.00	35.90	29.05	3.60 (06)	8.219	1.019 (06)
* 15		28.50	101.78	31.50	34.10	27.60	3.30 (09)	7.809	0.934 (09)
* 16		25.95	88.64	34.00	31.10	25.10	4.80 (02)	7.101	1.358 (02)
* 17		44.35	99.44	39.00	35.40	28.60		8.092	
* 18		46.20	107.14	40.50	36.90	29.80	3.30 (15)	8.431	0.934 (15)
* 19		44.00	101.78	38.50	35.10	28.40	3.00 (04)	8.035	0.849 (04)
* 20		39.50	88.64	34.50	31.50	25.50		7.215	
* 21		59.70	99.44	44.50	35.80	28.90	4.25 (16)	8.177	1.202 (16)
* 22		66.55	107.14	49.50	39.80	32.20		9.110	
* 23		61.80	101.78	46.00	37.00	29.90	5.45 (05)	8.460	1.542 (05)
* 24		53.30	88.64	40.00	31.90	25.80		7.300	
* 25		75.65	99.44	50.00	36.20	29.30	5.05 (12)	8.290	1.429 (12)
* 26		85.20	107.14	54.00	40.80	33.00	6.10 (07)	9.337	1.726 (07)
* 27		84.15	101.78	56.00	40.30	32.60	5.00 (13)	9.223	1.415 (13)
* 28		67.40	88.64	45.00	32.30	26.10	3.30 (08)	7.384	0.934 (08)
* B						2.35 (11)		0.665 (11)	
* B						10.80 (03)		3.056 (03)	
* M						60.40 (01)		17.089 (01)	
* M						18.20 (19)		5.149 (19)	
* M						16.15 (17)		4.569 (17)	
* M						30.35 (18)		8.587 (18)	
TOTALE		1000.00	2919.37	1000.00	1000.00	808.35	191.65	228.705	54.223

